



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Comune
di Bologna



CITTÀ
METROPOLITANA
DI BOLOGNA

COMUNE DI BOLOGNA
Dipartimento Lavori Pubblici, Verde e Mobilità

Oggetto Intervento:

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E
RESILIENZA (PNRR)**
MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.2
**PIANI URBANI INTEGRATI
RETE METROPOLITANA PER LA
CONOSCENZA LA GRANDE BOLOGNA**

Descrizione Intervento:

realizzazione di un percorso per la mobilità dolce e smart accompagnato da specifici interventi funzionali che possono coinvolgere edifici pubblici lungo il percorso - "VIA DELLA CONOSCENZA" -

Codice intervento: 6697	CUP: F39J22001870006	CUI:	Tipologia opere: EDILIZIA/IMPIANTI/ VIABILITA'	Progetto: esecutivo
----------------------------	----------------------	------	---	------------------------

Il Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Michele D'Oria

Progettisti:

N° Elaborato:	Nome elaborato: CONDIZIONI PARTICOLARI ACCORDO QUADRO 4 SUB-LOTTO GEOGRAFICO 2 SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 5 CLUSTER 2	Scala:
---------------	--	--------

2					
1					
0					
N. Rev.	Data Rev.	Descrizione	Visto	Firma	

ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG3) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (V.02 – E.19) PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI AFFERENTI ALLA MOBILITÀ, INCLUSA QUELLA CICLABILE

LOTTO GEOGRAFICO 2 SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 5 CLUSTER 2

SERVIZI TECNICI: COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA E FINALE - COLLAUDO TECNICO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI IN CORSO D'OPERA E FINALE.

CIG LOTTO GEOGRAFICO: 94248933BF

CUP: F39J22001870006

CIG CONTRATTO SPECIFICO: A06A77A1AD

PREMESSE

Con determinazione dirigenziale P.G. 111269/2023 esecutiva ai sensi di legge, è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), l'Arch. Michele D'Oria.

L'eventuale nomina del Direttore dell'esecuzione del Servizio (DEC) verrà effettuata nell'atto di affidamento dell'incarico del servizio di collaudo.

Le comunicazioni ufficiali dell'affidatario all'Amministrazione comunale dovranno essere inviate al Responsabile del Procedimento, presso il Comune di Bologna, piazza Liber Paradisus 10, torre A, 40129 Bologna,

e-mail michele.doria@comune.bologna.it - PEC protocollogenerale@pec.comune.bologna.it

Si richiama integralmente quanto previsto nelle "CONDIZIONI GENERALI" se non diversamente regolato nelle presenti "CONDIZIONI PARTICOLARI".

Tutte le prestazioni svolte dovranno garantire il rispetto e la conformità ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

Trattandosi di appalto con finanziamento con fondi PNRR-Next generation EU (PUI Nazionali) D.M. 12/06/2024, il rispetto dei tempi previsti risulta di fondamentale importanza per adempiere agli obblighi previsti per l'ottenimento del finanziamento.

Di seguito le Milestone e i Target concordate a livello europeo per l'intervento in oggetto:

- termine di collaudo: 30 giugno 2026.

ART. 1 – OGGETTO DELL'INCARICO (art. 1 Condizioni Generali – art. 3 Contratto Specifico)

Con le presenti "Condizioni Particolari" il Committente affida l'incarico per prestazioni di lavoro autonomo di natura professionale ovvero l'affidamento dei Servizi di "Collaudo Tecnico-Amministrativo", l'eventuale "Collaudo Statico in corso d'opera e finale inerente alle strutture" e "Collaudo Tecnico Funzionale degli Impianti in corso d'opera e finale".

ART. 2 – CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI SPECIFICI (art. 2 Condizioni Generali)

1. Il corrispettivo per l'esecuzione dei singoli Contratti Specifici sarà commisurato in relazione alle attività necessarie per eseguire le prestazioni come stabilito nelle Condizioni Generali eventualmente integrato ovvero derogato dalle presenti "Condizioni Particolari".

2. L'importo del servizio elaborato sulla base dello schema di calcolo di cui al D.M. 17/06/2016 comprensivo di spese e oneri accessori è stabilito in **€ 32.265,55, soggetto all'applicazione del ribasso (-12,333%)** presentato dall'operatore economico in sede di aggiudicazione dell'accordo quadro. Detto importo, dedotto del ribasso offerto, costituirà l'importo di contratto. A tale importo andranno aggiunti gli oneri previdenziali e fiscali di legge.

3. Fatti salvi i casi previsti dalla legge e le specifiche clausole di revisione dei prezzi previste nei Contratti Specifici, ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in attuazione della norma di cui all'articolo 29, co. 1, lett. a), del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, non è prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione l'articolo 1664, co. 1 del Codice Civile.

4. Il corrispettivo si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione del Contratto Specifico a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni delle presenti "Condizioni Particolari", dell'Accordo Quadro e di tutti i Documenti Contrattuali e all'Offerta, corredata dai relativi allegati ivi menzionati, nonché dei documenti che l'Appaltatore si è impegnato a produrre al Soggetto Attuatore.

5. Il corrispettivo del Contratto Specifico sarà costituito, in linea con quanto previsto all'articolo 1 del D.M. 17 giugno 2016, dal compenso e dalle Spese Generali. Corrispettivo = Compenso + Spese Generali (spese ed oneri accessori).

6. Il prezzo offerto in sede di gara dall'Appaltatore, si intende comprensivo di tutto quanto necessario all'espletamento dei servizi, anche se non specificamente indicato nei documenti di gara, ed, in linea generale, di ogni onere necessario allo svolgimento delle attività accessorie, delle attività di sopralluogo, trasferte, misurazioni, rilievi, riproduzioni, prove tecnologiche di

qualsiasi natura e tipo; si intendono altresì compensati dal prezzo offerto gli oneri per i trasferimenti e ogni onere relativo alla sicurezza del personale.

7. Nel corrispettivo sono compresi:

- a) i necessari contatti da tenersi in collaborazione con gli Enti, Organi ed Uffici locali;
- b) le spese per i viaggi e le missioni necessarie per l'interfaccia tra l'Appaltatore e l'Amministrazione anche con mezzi propri;
- c) l'uso di attrezzature varie e mezzi di calcolo;
- d) la collaborazione con altri professionisti, consulenti esterni o studi tecnici di cui l'Appaltatore dovesse avvalersi nell'espletamento dell'incarico;
- e) copie cartacee debitamente sottoscritte dei progetti, oltre una copia su supporto informatico (DVD), in formato modificabile e in pdf, oltre ad una scansione degli elaborati firmati (pdf o tiff).

8. Il corrispettivo dell'appalto comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i servizi affidati all'Appaltatore, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attività necessarie per l'adempimento delle prescrizioni del Soggetto Attuatore e/o Amministrazioni ed Enti competenti, l'assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria.

9. Nessun corrispettivo è dovuto oltre a quello previsto nelle Condizioni Generali, eventualmente derogate o integrate dalle presenti "Condizioni Particolari", e dal Contratto Specifico, ivi inclusi eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del Contratto Specifico a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile al Soggetto Attuatore.

10. L'Appaltatore rimane obbligato, a sua cura e spese, a partecipare a tutte le riunioni con le Pubbliche Amministrazioni o con gli Enti terzi che il Soggetto Attuatore riterrà opportuno, nonché ad interfacciarsi con Enti e Società su richiesta del Soggetto Attuatore.

11. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi del presente articolo

ART. 3 – MODALITA' DI STIPULA DEL CONTRATTO SPECIFICO (art. 3 Condizioni Generali)

1. I Contratti Specifici saranno stipulati "a corpo" ai sensi dell'articolo 3, co. 1, lettera dddd), e dell'articolo 59, co. 5 bis, del Codice dei Contratti (D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.), e dell'articolo 43, co. 6, del Regolamento (D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207).

2. L'importo di ogni Contratto Specifico, come determinato in sede di OdA, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e senza alcuna possibilità di modifica che possano subire le categorie contrattuali, la destinazione funzionale ed il grado di complessità ai sensi del D.M. 17 giugno 2016.

3. Il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione.

ART. 4 – ATTIVITA' E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE (art. 9 Condizioni Generali – art. 8 e art. 8 bis Contratto Specifico)

1. Lo svolgimento dell'incarico professionale consiste nell'esecuzione delle prestazioni necessarie per il "Collaudo Tecnico-Amministrativo", il "Collaudo Statico in corso d'opera e finale inerente alle strutture" ed il "Collaudo Tecnico Funzionale degli Impianti in corso d'opera e finale" secondo quanto stabilito dalle norme tecniche e specifiche di settore, anche di carattere regionale e come regolato nei successivi artt. 7 – 8 – 9.

2. Il Collaudatore è obbligato a mantenere i necessari contatti con il RUP e con la DL. Qualora necessario, la DL e/o il Soggetto Attuatore potranno richiedere la presenza dei Collaudatori in via d'urgenza. Laddove l'Esecutore disponga, d'intesa con il Committente, lavorazioni da svolgersi su più turni, in notturna e nei giorni festivi, dovrà comunque essere garantita, se richiesta, la presenza dei Collaudatori; le predette attività eventuali ed in via d'urgenza non potranno essere fatte valere da parte dell'Appaltatore come diritto a percepire maggiori compensi rispetto al corrispettivo di aggiudicazione.

3. Il Collaudatore dovrà trasmettere al Responsabile Unico del Procedimento e al DL, i verbali, debitamente controfirmati dai partecipanti, redatti in occasione di tutte le visite di collaudo entro i 15 giorni naturali e consecutivi successivi alla data delle visite e comunque prima della successiva visita di collaudo.

4. Qualora il Soggetto Attuatore abbia la necessità di utilizzare le opere o parte di esse prima del collaudo provvisorio e il Soggetto Attuatore determini di procedere con la consegna anticipata, il collaudatore dovrà svolgere tutte le attività e le verifiche ivi previste entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, compresa la consegna del relativo verbale di accertamento.

5. Il Collaudatore ha l'obbligo di predisporre su richiesta del Soggetto Attuatore apposite rendicontazioni delle attività svolte, con riferimento allo sviluppo dei lavori dell'intervento.

6. Il Soggetto Attuatore potrebbe richiedere collaudi parziali in corso d'opera motivati da difficoltà tecniche e da complessità esecutive dell'Opera.
7. Sono a carico del collaudatore tutti gli oneri strumentali e organizzativi necessari all'espletamento delle prestazioni.
8. Inoltre per il "Collaudo Tecnico Funzionale degli Impianti in corso d'opera e finale", dovrà essere sviluppato secondo quanto disposto dal D.M. 22/01/2008 n. 37 ed eventuali ulteriori norme specifiche di riferimento.

ART. 5 – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE E OBBLIGHI SPECIFICI DERIVANTI DAL PNRR (art. 10 e art. 11 Condizioni Generali – art. 9 Contratto Specifico)

1. Si applicano le relative disposizioni degli articoli 10 e 11 delle Condizioni Generali nonché l'art. 9 del Contratto Specifico cui si rinvia espressamente.
2. Al fine di dare puntuale applicazione al principio DNSH, l'Appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi dettagliatamente descritti nel PRINCIPIO DNSH: PREVISIONI ED OBBLIGHI di cui al Sub-Allegato 1 alle presenti "Condizioni Particolari"..
3. Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto delle pari opportunità, materia contabile, target e milestone.
4. L'Appaltatore è tenuto al rispetto di ulteriori specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR, come di seguito esposto. Pertanto, esclusivamente ove applicabile, trovano applicazione gli obblighi di seguito esposti.

a – Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia delle pari opportunità.

1. Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 241/2021) stabilisce che tutte le misure dei PNRR debbano contribuire alla parità di genere e alle pari opportunità per tutti.
2. [eventuale se l'Appaltatore occupa un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50)] A pena di applicazione delle penali di cui al successivo articolo 16 e/o di risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 21, l'Appaltatore che occupa un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), ai sensi dell'articolo 47, co. 3, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei (6) mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico, la "relazione di genere" sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi

di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La predetta "relazione di genere" deve, altresì, essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la relazione di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. 77/2021. La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'Appaltatore di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC.

3. [eventuale se l'Appaltatore occupa un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15)] A pena di applicazione delle penali di cui al successivo articolo 16 e/o di risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 21, l'Appaltatore che occupa un numero di dipendenti pari o superiore a 15, ai sensi dell'articolo 47, co. 3-bis, del D.L. n. 77/2021, deve consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei (6) mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico:

- la certificazione di cui all'articolo 17 della L. 12 marzo 1999, n. 68, ovvero una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità;
- una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima L. n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta (ovvero, una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a suo carico dalla legge 68/1999, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a suo carico). La predetta relazione deve, altresì, essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. 77/2021;

4. Il Soggetto Attuatore (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra;

5. L'Appaltatore nell'esecuzione del Contratto Specifico è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del citato D.L. 77/2021, nelle percentuali e con le modalità indicate espressamente dall'articolo 13 del Sub-Disciplinare 5.

b – Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile.

1. L'Appaltatore è tenuto al rispetto di ulteriori specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR, come di seguito esposto. L'Appaltatore, è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dai Soggetti Attuatori conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, e

recepiti nei Contratti Specifici mediante le Condizioni Particolari a corredo. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

Art. 6 – IDONEITA' PROFESSIONALE (art. 12 Condizioni Generali)

1. Per l'espletamento degli incarichi previsti dal presente disciplinare sono richieste figure professionali di Ingegnere/Architetto abilitati all'esercizio della professione ed iscritti all'Albo sez. A da almeno 10 anni, fermo restando l'applicazione integrale delle relative disposizioni previste dall'articolo 12 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

ART. 7 – PRESTAZIONE DI “COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO” (art. 13 Condizioni Generali – art. 7 Contratto Specifico)

1. In particolare per il “Collaudo Tecnico-Amministrativo”, in base al D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii - art. 102; D.P.R. 207/2010 art. 215–238, l'Appaltatore dovrà indicativamente svolgere le seguenti attività:

- verbali di visita, durante i sopralluoghi in corso d'opera in occasione delle fasi più complesse e non più ispezionabili a fine lavori;
- verbali di collaudo in corso d'opera attestanti il corretto avanzamento dei lavori e la conformità al progetto;
- eventuali relazioni riservate sulle contestazioni e domande di maggiori compensi richiesti dall'impresa durante l'esecuzione dei lavori;
- certificato di collaudo tecnico amministrativo contenente la verifica dell'iter amministrativo, dall'approvazione del progetto fino all'ultimazione dei lavori con relative determinazioni, varianti e atti amministrativi correlati, la relazione illustrativa delle opere, i verbali delle visite con descrizione delle verifiche e dei collaudi tecnico-funzionali eseguiti, la revisione tecnico-contabile, la documentazione relativa a materiali ed attrezzature soggetti a certificazioni e/o dichiarazioni di conformità, il verbale di accertamento ai fini dell'eventuale presa in consegna anticipata delle opere.

2. Il certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo dovrà essere redatto in due (2) copie, di cui una copia su supporto informatico firmato digitalmente. Tutti gli elaborati devono essere sottoscritti dall'Appaltatore.

ART. 8 – EVENTUALE PRESTAZIONE DI “COLLAUDO STATICO IN CORSO D’OPERA E FINALE INERENTE ALLE STRUTTURE” (art. 14 Condizioni Generali – art. 7 Contratto Specifico)

1. In particolare per il “Collaudo Statico in corso d’opera e finale inerente alle strutture”, in base a N.T.C. D.M. 17/01/2018 – Cap. 9; D.P.R. 207/2010 - art. 216; D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. - art. 67; L. 1086/1971 - art. 7 e L. 64/74; Circolari applicative alle NTC; L.R. 19/2008 e ss.mm.ii. - art. 19, l’Appaltatore dovrà indicativamente svolgere le seguenti attività:

- controllare la corrispondenza del progetto strutturale depositato e delle eventuali varianti approvate con i lavori eseguiti;
- verificare la completezza e correttezza della pratica sismica;
- effettuare i controlli sulle certificazioni dei materiali e sulle prove di carico effettuate, supportando in questo la DL;
- visite di verifica durante il corso dei lavori;
- supportare il Direttore dei lavori strutturale nell’attestazione di rispondenza dell’opera eseguita, come previsto dall’art. 19, comma 4, della L.R. n. 19 del 2008, ed ai sensi dell’art. 62 del D.P.R. n. 380 del 2001;
- relazione e certificato di collaudo; deposito del collaudo presso l’ufficio preposto.

2. Il certificato di collaudo statico dovrà essere redatto in due (2) copie, di cui una copia su supporto informatico firmato digitalmente. Tutti gli elaborati devono essere sottoscritti dall’Appaltatore.

ART. 9 – PRESTAZIONE DI “COLLAUDO TECNICO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI IN CORSO D’OPERA E FINALE” (art. 15 Condizioni Generali – art. 7 Contratto Specifico)

1. L’incarico di collaudo tecnico funzionale di impianti comprende, tra gli altri, i seguenti compiti:

- a) Richiedere di effettuare quegli accertamenti utili a formarsi il convincimento della sicurezza dell’opera; per i materiali e manufatti prodotti in serie, deve acquisire il certificato di origine prescritto dalla legge e deve accertare che lo stesso sia allegato alla relazione a struttura ultimata redatta dal DL;
- b) Verificare la perfetta esecuzione dei lavori, la sua corrispondenza ai dati progettuali e svolgere ogni altra indagine che ritenga necessaria al fine di esprimere il giudizio tecnico conclusivo di idoneità degli impianti e della loro posa in opera, con particolare riferimento alle norme UNI, EN, CEI e leggi in vigore, comprese le norme internazionali IEC ove applicabili;

- c) Fissare visite di collaudo con cadenze adeguate per le fasi di lavorazioni non più ispezionabili a lavori ultimati o nei casi di andamento anomalo dei lavori rispetto al cronoprogramma di progetto e al programma operativo proposto dall'impresa appaltatrice dei lavori;
- d) Esaminare il progetto con la verifica delle rispondenze alle finalità funzionali, alle leggi e norme vigenti, alle disposizioni emesse da enti di ispezione e controllo e/o da altre amministrazioni pubbliche;
- e) Verificare i dimensionamenti dei componenti, del loro coordinamento e della loro rispondenza alle corrispondenti normative;
- f) Verificare le condizioni di installazione dei vari componenti e la loro rispondenza alle normative di riferimento e alle istruzioni del produttore;
- g) Eseguire tutta la serie di misure e verifiche prescritte dalle norme e dalle varie "Guide" con adeguate strumentazioni;
- h) Effettuare l'analisi dei risultati degli esami delle prove, comprese quelle di funzionamento dei vari settori di impianto e delle apparecchiature per verificarne la rispondenza al progetto e alle prescrizioni delle norme vigenti ai fini della loro collaudabilità;
- i) Verificare le certificazioni rilasciate dalle ditte costruttrici di tutti i materiali costituenti gli impianti;
- j) Supervisionare la prova di tenuta, pressione e portata, certificandone i risultati e redigendo appositi specifici verbali;
- k) Redigere i verbali di visita di collaudo tecnico-funzionale di impianti e apparecchiature riportanti tutte le verifiche e controlli effettuati;
- l) Redigere la relazione di collaudo tecnico-funzionale di impianti e apparecchiature finale accompagnata da tutti i verbali di visita, in originale e copia autenticata;

2. Il collaudatore è tenuto ad emettere, sotto la sua responsabilità, i certificati di collaudo tecnico funzionale in n. 3 (tre) copie cartacee, siglate su ogni pagina e sottoscritte in originale, in aggiunta alla versione informatica siglata digitalmente; il tutto sarà trasmesso al Soggetto Attuatore.

ART. 10 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI (art. 16 Condizioni Generali – art. 7 Contratto Specifico)

1. L'Appaltatore svolgerà l'incarico tramite la propria struttura organizzativa e provvederà alla redazione degli atti di sua spettanza, nonché alla firma legalmente valida ai fini delle responsabilità civili e penali connesse. Qualora egli reputi necessario avvalersi di collaborazioni esterne da parte di professionisti di sua fiducia, dovrà comunicare preventivamente al RUP i nominativi di questi ultimi. Gli oneri derivanti da tali collaborazioni saranno esclusivamente a suo carico. Resta fermo che l'unico soggetto responsabile ed unico interlocutore del Comune per il rapporto professionale scaturente dal presente contratto è l'Appaltatore.

2. Ai sensi dell'art. 219 c. 3 del DPR 207/2010, il RUP potrà richiedere pareri (ad esempio c. 3: "La stazione appaltante può richiedere al collaudatore in corso d'opera parere su eventuali varianti, richieste di proroga e situazioni particolari determinatesi nel corso dell'appalto"), che dovranno essere resi nel termine indicato nella richiesta medesima. In caso di mancato rispetto di tale termine sarà applicata la penale di cui all'art. 6 del presente disciplinare. L'incarico è inteso comprensivo anche della redazione del verbale, se richiesto, previsto dall'art. 230 del DPR 207/2010 per la presa in consegna anticipata dell'opera. Comprende altresì le spese per eventuali ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie per accertare l'intervenuta eliminazione dei difetti riscontrati e/o l'espletamento di eventuali lavorazioni contrattualmente previste rimaste ineseguite o non eseguite a regola d'arte, nonché le eventuali responsabilità a carico dell'esecutore in sede di collaudo ai sensi dell'art. 235 comma 3 del DPR 207/2010.

ART. 11 – AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO SPECIFICO (art. 17 Condizioni Generali)

1. L'avvio dell'esecuzione della prestazione è disciplinato dall'articolo 216, co. 1 del Regolamento ed ha inizio, dopo la stipula del Contratto Specifico, con la sottoscrizione di apposito verbale di avvio delle attività.

2. Il DEC, sulla base delle disposizioni del RUP, dopo che il contratto è divenuto efficace, dà avvio all'esecuzione delle prestazioni, fornendo all'Appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo, laddove sia indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione delle prestazioni, apposito verbale ("verbale di avvio dell'esecuzione") firmato anche dall'Appaltatore.

3. L'esecuzione delle prestazioni avrà termine solo una volta che sia stato approvato il certificato di collaudo tecnico dell'opera da parte del Soggetto Attuatore.

4. È, in ogni caso, facoltà del Soggetto Attuatore procedere in via d'urgenza all'esecuzione del contratto anche nelle more della stipulazione formale del Contratto Specifico o dell'Accordo Quadro, secondo quanto previsto dall'articolo 8, co. 1, lettera a) del decreto-legge 16 luglio 2020

n. 76, come modificato dall'articolo 51, co. 1, lett. f), del successivo decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, e dell'articolo 32, co. 8, del Codice dei Contratti, fatto salvo il successivo recesso dallo stesso, nel caso in cui l'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal Sub-Disciplinare 5 nei confronti dell'Aggiudicatario abbia dato esito negativo. In tal caso il DEC indica espressamente nel verbale di avvio le prestazioni che l'Appaltatore deve immediatamente eseguire.

5. Se nel giorno fissato e comunicato, l'Appaltatore non procede all'avvio della prestazione, il Soggetto Attuatore ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione definitiva, altrimenti il DEC fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla prima data di avvio. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà del Soggetto Attuatore non stipulare o risolvere il contratto ed incamerare la cauzione, a seconda che il mancato avvio si verifichi prima o dopo la stipulazione del contratto, fermo restando il risarcimento del danno se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'Appaltatore.

6. Il termine per l'ultimazione delle prestazioni è stabilito per ciascun affidamento nel relativo Contratto Specifico in giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di avvio delle attività e relativo cronoprogramma.

ART. 12 – VARIAZIONI PROGETTUALI E/O DELLE PRESTAZIONI (art. 32 Condizioni Generali)

1. Il Committente si impegna a comunicare tempestivamente all'Appaltatore ogni variazione del progetto esecutivo che possa incidere sull'organizzazione della sicurezza in cantiere o che possa influire sul regolare svolgimento dell'incarico, ovvero determinare l'esigenza di ulteriori o diversi adempimenti in materia di collaudo.

ART. 13 – GARANZIE CHE DEVE PRESTARE L'APPALTATORE (art. 30 e art. 31 Condizioni Generali)

1. All'atto della stipula del contratto, l'Appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, co. 4 del Codice dei Contratti (D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.).

Salvo il caso in cui il committente si riserva la facoltà di cui all'art. 103, co. 11 del D.Lgs 50/2016 (esonero dalla prestazione della garanzia a fronte di un miglioramento dell'importo di affidamento), l'Appaltatore ai fini della stipula del contratto, è tenuto a presentare, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fidejussione, conforme allo schema tipo di cui all'art. 103 co. 9 ossia agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei

Trasporti, con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del citato decreto, ai fini della corretta esecuzione della prestazione ed in particolare a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contemplate, dell'eventuale risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime, nonché del rimborso delle somme che la Stazione appaltante eventualmente pagasse in più rispetto al dovuto.

Fermo restando la facoltà di cui all'art. 103 co. 11 del Codice, la mancata prestazione della garanzia definitiva è motivo di decadenza dell'affidamento e di escussione della cauzione provvisoria con conseguente affidamento al secondo classificato.

ART. 14 – DURATA DELL'INCARICO (art. 18 Condizioni Generali)

1. L'incarico, avrà decorrenza dalla data di stipula del presente disciplinare ed avrà scadenza:

- per il **Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo finale** dovrà avere luogo non oltre **20 (venti) giorni** naturali dalla data di ultimazione dei lavori attestata dal relativo Certificato redatto dal D.L. e ha carattere provvisorio;
- per i **Certificati di Collaudo Tecnico Funzionale degli Impianti in corso d'opera e finale** dovranno essere emessi prima dell'emissione del Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo finale e comunque non oltre **15 (quindici) giorni** naturali e consecutivi dal verbale di ultimazione dei lavori.

ART. 15 – PROROGHE E DIFFERIMENTI (art. 19 Condizioni Generali – art. 11 Contratto Specifico)

1. Se l'Appaltatore, per causa a lui non imputabile, non è grado di ultimare le prestazioni nei termini previsti dal Contratto Specifico, può chiedere la proroga con istanza motivata, da presentarsi con i tempi richiesti dal Soggetto Attuatore.

La richiesta di proroga può essere presentata anche se mancano meno di 15 (quindici) giorni alla scadenza del termine, comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza del ritardo.

Fermo restando l'applicazione integrale delle disposizioni previste dall'articolo 19 delle Condizioni Generali e dall'articolo 11 del Contratto Specifico.

ART. 16 – PENALI PER RITARDO (art. 22 Condizioni Generali – art. 18 Contratto Specifico)

Sono previste le seguenti penali:

1. qualora la prestazione venga effettuata oltre i termini sopra stabiliti, tenendo conto anche delle eventuali proroghe concesse, l'Amministrazione applicherà una penale pari all' **1 per mille** dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo. L'applicazione delle penali sarà effettuata anche in caso di inadempienza o ritardi sulle scadenze intermedie definite dal RUP durante l'esecuzione del servizio;

2. solo in caso in cui l'aggiudicatario occupi un numero pari o superiore a 15 dipendenti e pari o inferiore a 50 dipendenti e non sia tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. 198/2006, penale per mancata produzione, entro il termine di esecuzione della prestazione, della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'art. 47 comma 3 D.L. 77/2021 conv, L. 108/2021: la penalità per ogni giorno di ritardo viene stabilita in 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale;

3. solo in caso in cui l'aggiudicatario occupi un numero pari o superiore a 15 dipendenti penale per mancata produzione, entro il termine di esecuzione della prestazione, della "Relazione relativa all'assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte di cui all'art. 47 comma 3bis D.L. 77/2021 convertito con L. 108/2021: la penalità per ogni giorno di ritardo viene stabilita in 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale;

4. Anche nelle ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell'Appaltatore agli obblighi in materia di DNSH, in materia contabile e relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone, potranno essere applicati penali nella misura dello 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Le penali sono inserite nel conto finale a debito dell'Appaltatore. Inoltre rimane salvo ed impregiudicato il diritto dell'Amministrazione al risarcimento di eventuali danni.

Qualora l'ammontare complessivo delle penali di cui al punto 1 dovesse superare il 10% dell'importo netto contrattuale, ovvero quelle di cui ai punti 2, 3, 4, 5 dovesse superare il 20% di detto importo, l'Amministrazione potrà avviare le procedure per la risoluzione del contratto.

ART. 17 – MODALITA' DI PAGAMENTO E TRACCIABILITA' (art. 26 e art. 41 Condizioni Generali – art 12 e art. 24 Contratto Specifico)

1. Il saldo dell'onorario relativo al collaudo tecnico-amministrativo e degli impianti, verrà effettuato in un'unica soluzione, all'approvazione del Certificato di collaudo tecnico amministrativo.

Il Responsabile del Procedimento, verificata la corretta esecuzione dell'incarico, inviterà l'Appaltatore ad emettere la relativa fattura. Ai fini della fatturazione elettronica, il Responsabile del Procedimento comunicherà all' Appaltatore i seguenti dati da inserire in fattura: Codice IPA,

CIG, CUP, Codice Intervento, Impegno, Codice beneficiario. Le fatture, intestate al Comune di Bologna, dovranno necessariamente contenere:

- l'indicazione del numero di conto corrente bancario (istituto, agenzia, codice ABI, codice CAB) o postale dedicato; l'Appaltatore è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n° 136 del 13/08/2010 e ss. mm. e ii., e sono a suo carico le spese derivanti dalle modalità di pagamento prescelte;
- gli estremi della copertura finanziaria, come previsto dall'art. 191 comma 1 del D. Lgs. 267/2000, che verrà comunicata a cura dell'Amministrazione.

2. Il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di accettazione delle fatture dell'Appaltatore, fatta salva la sospensione del procedimento di pagamento qualora vengano riscontrate irregolarità sulla fattura.

3. L'incarico di cui al presente Disciplinare è soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto, ai sensi e con le modalità di cui agli artt. 102 e 111 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.

4. Al termine delle attività di verifica, quando risulti che l'Appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali:

- Il Responsabile del Procedimento rilascia, su richiesta del Direttore dell'Esecuzione, il certificato di regolare esecuzione.

5. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità/attestazione di regolare esecuzione e all'approvazione dell'Amministrazione, si procede al pagamento del corrispettivo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'Appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

ART. 18 – ANTICIPAZIONE DEL PREZZO (art. 24 Condizioni Generali)

1. Ai sensi dell'art. 35 co. 18 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii. sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 (venti) per cento da corrispondere all'Appaltatore dopo la sottoscrizione del Contratto Specifico ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo avvio dell'esecuzione accertato dal RUP e a condizione della regolare presentazione delle garanzie comunque si applicano integralmente le relative disposizioni previste dall'articolo 24 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

ART. 19 – SUBAPPALTO (art. 34 Condizioni Generali – art. 17 Contratto Specifico)

1. Ai sensi dell'art. 31 comma 8 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii. l'Appaltatore non può avvalersi del subappalto al di fuori delle ipotesi espressamente contemplate dalla norma citata.

ART. 20 – SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (art.33 Condizioni Generali)

1. Il presente disciplinare è relativo a servizi di natura intellettuale, pertanto non si applicano le disposizioni relative al Documento Unico di Valutazione dei Rischi. Inoltre, è fatto obbligo all' Appaltatore, durante lo svolgimento dell'incarico conferito, di attenersi a quanto previsto D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii sulla sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.

2. Qualora necessario, in base alle prestazioni da eseguirsi in base al Contratto Specifico, ai sensi del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, l'Appaltatore deve trasmettere al Soggetto Attuatore, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta e comunque prima della stipulazione del Contratto Specifico o, prima della redazione del verbale di avvio dell'esecuzione se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto, il DUVRI ed una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del predetto Testo Unico.

3. Sarà obbligo dell'Appaltatore di adottare nell'esecuzione dei servizi, le misure e le cautele necessarie a garantire la vita e la incolumità dei lavoratori, delle persone addette al servizio e dei terzi, nonché ad evitare danni di qualunque natura a beni pubblici e privati.

4. L'Appaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e d' assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

5. Nell'esecuzione dell'appalto l'Appaltatore garantisce la piena osservanza degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'Allegato X del Codice dei Contratti Pubblici.

6. Le gravi o ripetute violazioni delle norme inerenti alla sicurezza sui luoghi di lavoro da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

7. Il Soggetto Attuatore rimane esonerata sin d'ora da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali infrazioni commesse dall'Appaltatore che fossero accertate durante l'esecuzione delle prestazioni.

ART. 21 – REVOCA DELL'INCARICO – RISOLUZIONI DELL'INCARICO (art. 38 e art. 39 Condizioni Generali)

1. E' facoltà del Committente revocare motivatamente l'incarico conferito, previa formale contestazione scritta con almeno 15 giorni di anticipo, nel caso in cui l'Appaltatore non osservi le norme vigenti anche in materia di sicurezza o le disposizioni del presente disciplinare e in particolare le disposizioni di cui all'art. 3. Nel caso di revoca dell'incarico spetterà all'Appaltatore unicamente il pagamento degli onorari e delle spese sostenute per l'opera svolta sino alla notifica della revoca fermo restando il diritto dell'Amministrazione Comunale di far valere ogni ragione o compenso per i danni eventualmente subiti.

2. Il Comune di Bologna si riserva la facoltà di risolvere il contratto in caso di inadempienza di uno qualsiasi degli obblighi assunti dall'Appaltatore. Ai sensi dell'art. 1456 del C.C. la risoluzione si verifica di diritto quando il Comune di Bologna dichiara all'Appaltatore che intende valersi della clausola risolutiva.

ART. 22 – ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI (art. 40 Condizioni Generali)

Nel biennio di provvisorieta' del collaudo tecnico amministrativo, l'Appaltatore deve intervenire nel caso emergano vizi o difetti dell'opera al fine di accertare se detti vizi o difetti derivano da carenza nella realizzazione, entro 10 giorni dalla richiesta del Comune di Bologna.

ART. 23 – RISERVATEZZA E PROPRIETA' (art. 43 Condizioni Generali)

L'Appaltatore si impegna a rispettare le vigenti norme in materia di riservatezza nei confronti dell'Amministrazione Comunale ed in materia di protezione dei dati personali.

ART. 24 – SPESE CONTRATTUALI (art. 44 Condizioni Generali – art. 26 Contratto Specifico)

Sono a carico dell'Appaltatore le spese contrattuali nonché le imposte nascenti dalle vigenti disposizioni in materia per la stipulazione del contratto tra l'Amministrazione Comunale e l'Appaltatore.

Sono a carico dell'Appaltatore le spese derivanti da specifiche richieste relative a particolari modalità di pagamento.

ART. 25 – CONTROVERSIE (art. 36 Condizioni Generali – art. 28 Contratto Specifico)

Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione della prestazione si ritiene competente il Foro di Bologna.